

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1071

**L.R. 30-04-1980, n. 34. Conferma adesione della Regione Puglia all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – con sede in Roma - ed approvazione modifiche Statuto - anno 2016.**

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla Responsabile P.O. "Gestione e Controllo LL.RR. 34/80 e 32/81", dalla Dirigente della Sezione Relazioni Istituzionale e Internal audit e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo *"attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali"* (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008".

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente; l'art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

Con deliberazione n° 2226 del 09/12/2015 la Giunta Regionale ha disposto la conferma delle adesioni per l'anno 2015 alle associazioni di cui all'allegato "A" della stessa delibera, tra cui l'Associazione I.T.A.C.A. – Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – con sede in Roma.

L'Associazione - I.T.A.C.A. Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – con sede in Roma è un'associazione che come scopo quello di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche dei contratti, anche al fine di assicurare un miglior raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e le Associazioni nazionali di rappresentanza degli operatori economici del settore.

Con Legge Regionale n. 2 del 15.02.2016, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018", il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 159 del 23.02.2016 il Consiglio e la Giunta hanno deliberato, tra l'altro, il Bilancio finanziario

gestionale 2016-2018 individuando i capitoli e determinando una previsione per l'anno 2016 di € 400.000,00 sul capitolo 1340 – esercizio finanziario 2016.

Con nota prot. n. 990/16/GR dell' 08/06/2016 il Presidente dell'Associazione I.T.A.C.A. ha proposto la conferma deWadesione per l'anno 2016 della Regione Puglia mediante il versamento di una quota annuale.

L'Assemblea dei Soci I.T.A.C.A. nella seduta del 31.05.2016 ha determinato, su proposta del Consiglio Direttivo che l'importo della quota annuale ordinaria 2016 per i soci fondatori (Regioni) pari ad€ 12.000,00, resta invariata rispetto agli anni precedenti.

Nel corso della stessa Assemblea sono state apportate alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione, che si allega al presente provvedimento, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18 delle suddette Linee Guida.

Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente e che si provvederà nell'ambito dell'attività istruttoria (art.18) all'acquisizione del . parere dell'Assessore competente per materia.

Il Capo di Gabinetto, con nota prot. A00\_166-0003754 del 26.05.2016, ha chiesto all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità e al Direttore del Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana, competenti per materia, il previsto parere.

Con nota prot. n° AOO- 166 - 0004382 del 22.06.2016 la Sezione Relazioni Istituzionali ha inviato la documentazione relativa alla modifica dello Statuto dell'Associazione I.T.A.C.A. all'Assessorato e al Dipartimento.

Con nota prot. n. A00\_009-00001653 del 13.06.2016 il Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio ha confermato il parere positivo per il rinnovo dell'adesione alla succitata Associazione.

Con D.G.R. n. 923 del 28.06.2016 avente ad oggetto: "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016. Articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento.", la Giunta Regionale, ai fini del comma 710 articolo unico Legge n. 208/2015, ha autorizzato per la Presidenza l'importo complessivo di € 2.000.000,00.

Con nota prot. n. AOO\_021 - 0003954 del 06.07.2016 il Capo di Gabinetto ha comunicato alla Sezione Bilancio e Ragioneria la ripartizione delle disponibilità in termini di competenza sui capitoli del Gabinetto del Presidente della G.R. per l'esercizio finanziario 2016, attribuendo la somma di € 12.000,00 sul capitolo 1340 per l'Associazione I.T.A.C.A..

Si ritiene che la conferma dell'adesione all' Osservatorio possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell'adesione all'Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.

A tal fine assume specifico valore la conferma dell'adesione regionale all'Associazione I.T.A.C.A. anche per l'anno 2016.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di

governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell'adesione all'Associazione I.T.A.C.A., perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all'adesione per l'anno 2016.

### **COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011**

#### **Esercizio finanziario 2016**

Il presente provvedimento comporta una spesa di € **22.000,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo **1340** - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1 - C.R.A. 03.01 - esercizio finanziario 2016 - L.R. n. 2 del 15.02.2016, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018" secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 159 del 23.02.2016.

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 923 del 28.06.2016 e dalla nota prot. n. AOO\_021 - 0003954 del 06.07.2016 del Capo di Gabinetto.

All'impegno e alla liquidazione dovrà provvedere il Capo di Gabinetto con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell'adesione della Regione Puglia all'Associazione I.T.A.C.A. - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale - con sede in Roma ed approvare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.18 delle linee guida approvate con DGR n.1803/2014, le modifiche allo statuto che è parte integrante del presente provvedimento, per l'anno 2016;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 12.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2016 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 923 del 28.06.2016 e dalla nota prot. n. AOO\_021 - 0003954 del 06.07.2016 del Capo di Gabinetto.
- di incaricare il Capo di Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente all'Associazione I.T.A.C.A. - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale;

- 
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano


**ITACA**

Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti  
e la compatibilità ambientale

**STATUTO**

---

Assemblea straordinaria 31 maggio 2016



## STATUTO

Adottato il 5 luglio 1996 con le varianti deliberate dall'Assemblea straordinaria nelle sedute del 28 marzo 2001, 6 marzo 2003, 15 marzo 2005, 19 aprile 2012, 31 maggio 2016.



**INDICE**

Art. 1 – Denominazione e sede .....	4
Art. 2 – Durata e scioglimento .....	4
Art. 3 – Scopi ed attività associative .....	4
Art. 4 – Servizi .....	6
Art. 5 – Ambito di attività .....	6
Art. 6 – Struttura federale .....	6
Art. 7 – Requisiti degli associati .....	6
Art. 8 – Ammissione dei Soci .....	7
Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci .....	7
Art. 10 – Perdita della qualifica di associato .....	8
Art. 11 – Quote associative .....	8
Art. 12 – Fondo patrimoniale .....	9
Art. 13 – Organi dell’Associazione .....	9
Art. 14 – Partecipazione all’Assemblea .....	9
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea .....	10
Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea .....	10
Art. 17 – votazione dell’Assemblea .....	10
Art. 18 – Compiti dell’Assemblea .....	10
Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo .....	11
Art. 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo .....	11
Art. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo .....	12
Art. 22 – Presidente .....	12
Art. 23 – Comitato Tecnico-Scientifico .....	13
Art. 24 – Collegio dei Revisori .....	13
Art. 24bis – Consulta degli operatori .....	13
Art. 25 – Esercizi sociali .....	14
Art. 26 – Scioglimento .....	14
Art. 27 – Regolamento .....	14
Art. 28 – Controversie .....	14
Art. 29 – Rinvio .....	14



**Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituito l'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale - ITACA, Associazione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Roma e può avere sedi operative presso le Regioni e le Province autonome aderenti.

L'Associazione è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di contratti pubblici.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e secondo il Regolamento di cui all'art. 27.

**Art. 2 – Durata e scioglimento**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, nelle modalità indicate nel presente Statuto.

**Art. 3 – Scopi ed attività associative**

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche dei contratti, anche al fine di assicurare un miglior raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e le Associazioni nazionali di rappresentanza degli operatori economici del settore.

Gli scopi dell'Associazione sono, in particolare:

1. Lo sviluppo e la promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo degli appalti e delle concessioni pubbliche, attraverso:
  - a) l'attività di monitoraggio, che consiste nella realizzazione di una rete telematica su base nazionale e regionale che consenta di acquisire in tempo reale le informazioni relative agli appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti;
  - b) l'attività di informazione, che consiste nella diffusione agli operatori economici privati delle informazioni acquisite in tempo reale da tutte le stazioni appaltanti collegate alla rete telematica e nella edizione e diffusione di rapporti periodici sul mercato degli appalti pubblici delle singole realtà regionali e di tutte le Regioni e Province Autonome collegate;
  - c) l'attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessarie alla realizzazione del presente scopo.
2. La definizione e lo sviluppo di procedure qualificate per la gestione e/o l'affidamento di appalti e concessioni pubbliche, attraverso:
  - a) l'introduzione di sistemi qualità nelle procedure amministrative ispirati ai principi della normativa UNI EN ISO relative ai sistemi qualità, nelle diverse fasi degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi ed ex settori esclusi,





- attraverso la attestazione delle procedure o l'accreditamento di soggetti attestatori delle stesse;
- b) l'attività di aggiornamento, che consiste nel perfezionamento culturale e nell'aggiornamento - sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico - degli operatori che operano nel settore degli appalti pubblici;
  - c) l'attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessarie alla realizzazione del presente scopo.
3. La promozione e la diffusione delle buone pratiche dei lavori, servizi e forniture pubbliche per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale, attraverso:
    - a) la promozione di sistemi di certificazione per la sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la qualità ambientale ed energetica secondo le rispettive norme UNI, CEN ed ISO;
    - b) la promozione di attività e strumenti per la prevenzione degli infortuni e la regolarità contributiva del lavoro;
    - c) l'attività di aggiornamento ed informazione degli operatori sulle norme e gli indirizzi tecnici in materia;
    - d) l'attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessari alla realizzazione del presente scopo;
    - e) il potenziamento delle relazioni tra i soggetti aderenti, anche utilizzando idonei supporti tecnologici, al fine di promuovere il confronto, la valorizzazione e lo scambio delle rispettive esperienze;
    - f) realizzazione di progetti e/o servizi a supporto degli associati.
  4. Promuovere le intese atte a favorire il raccordo tra lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli operatori del settore sulle attività indicate ai punti precedenti.
  5. Predisporre pareri di carattere tecnico in materia relativi a documenti sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  6. Predisporre una relazione annuale di attività da trasmettere alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  7. Per l'esercizio di tutte le attività associative ITACA, attraverso i propri organi e i gruppi di lavoro, intende rappresentare, concretamente, un riferimento per il confronto e lo scambio delle conoscenze e la condivisione dei progetti, che possano costituire ipotesi di sviluppo socio-economico e ambientale nel mercato degli appalti.

A tale scopo, ogni associato o soggetto esterno alla stessa Associazione che individui una proposta o un progetto coerente con gli scopi definiti dal presente Statuto, formula la proposta alla presidenza che, previa verifica da parte del comitato o gruppo di lavoro competente, ritenendola meritevole di valutazione, la sottopone al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci.



**Art. 4 – Servizi**

L'Associazione fornirà i propri servizi agli associati ed ai soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione presterà i propri servizi:

- 1) attraverso le proprie strutture operative, e/o avvalendosi delle competenze e delle strutture dei soci fondatori;
- 2) attraverso il coordinamento di un'organizzazione federativa, con articolazione anche in sedi regionali, autonomamente organizzate in ordine alla prestazione dei servizi; i servizi saranno gestiti dalle singole Regioni e dalle Province autonome associate o da società da queste individuate, fermi restando gli standards ed i livelli qualitativi definiti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 5 – Ambito di attività**

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché stipulare ogni utile atto o contratto con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, come pure può partecipare ad altre associazioni aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo associativo e acquisire la partecipazione, anche mediante l'acquisto di quote, in altre associazioni aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo associativo.

In particolare, l'Associazione potrà concludere accordi con enti e amministrazioni pubbliche riguardanti specifiche attività e servizi, in conformità alla vigente normativa europea e nazionale di settore, sulla base delle seguenti condizioni:

- a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione finalizzata a garantire che le attività e i servizi svolti dall'Associazione siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico.

Le prestazioni nei confronti dei propri associati sono gratuite, salvo il contributo dovuto dal singolo associato a copertura dei costi relativi allo svolgimento di specifiche attività.

**Art. 6 – Struttura federale**

Le Regioni e le Province autonome indicano se, per la gestione dei servizi attinenti alle attività svolte e condivise nell'ambito dell'Associazione, si avvarranno delle proprie strutture, delle strutture dell'Associazione o di società dalle stesse Regioni e Province autonome individuate, operanti nel proprio territorio, che saranno comunque tenute ad uniformarsi agli standards operativi definiti dall'Associazione.

**Art. 7 – Requisiti degli associati**

Hanno titolo a partecipare all'Associazione:

- a) le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in qualità di *soci fondatori*;
- b) le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, gli enti pubblici, le loro associazioni o consorzi, gli Organismi nazionali degli Ordini professionali, gli organismi di diritto



- pubblico o privati che, per l'aggiudicazione di contratti pubblici, sono sottoposti alla normativa comunitaria e nazionale;
- c) le associazioni nazionali di tutela e/o rappresentanza degli operatori economici e dei lavoratori operanti nel campo dei contratti pubblici, Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati che abbiano interesse alle attività della Associazione.

Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1) Socio fondatore: assumono la qualifica di *socio fondatore* tutte le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, che sottoscrivono l'atto costitutivo o che aderiscono in qualunque momento all'Associazione.
- 2) Socio sostenitore: assumono la qualifica di *socio sostenitore* i soggetti di cui alle lettere b) e c) che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'Associazione previsti nel presente articolo, valutati ai sensi dell'art. 8.  
Le funzioni dei soci sostenitori sono svolte in continuità rispetto a quanto previsto dal pregresso Statuto, non svolgendo influenza alcuna sugli organi di *governance* dell'Associazione.
- 3) Socio onorario: assumono la qualifica di *socio onorario* le amministrazioni dello Stato o gli enti e associazioni della pubblica amministrazione che, in considerazione della loro peculiare attività e competenza, possano offrire un apporto qualificato in termini di conoscenze tecnico - scientifiche ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualunque loro impegno di natura economica o patrimoniale.

#### Art. 8 – Ammissione dei Soci

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono ammesse di diritto a fare parte dell'Associazione, se ciò sia conforme alle finalità dei rispettivi statuti, assumendo la qualifica di *socio fondatore*.

I soggetti interessati a fare parte dell'Associazione presentano formale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, in cui viene dichiarata la conoscenza del presente Statuto e l'impegno all'osservanza dello stesso. Gli interessati devono inoltre fornire tutte le informazioni utili all'istruttoria della domanda stessa.

La domanda di ammissione a socio viene valutata dal Consiglio Direttivo, che si esprime in merito con apposita delibera.

#### Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi di rappresentanza secondo le competenze previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente Statuto, nonché di ricevere le prestazioni di servizi offerti dall'Associazione.

Gli associati sono obbligati a:



- a) versare le quote associative in relazione alla propria qualifica ed a quanto disposto dall'art. 11 del presente statuto;
- b) rimborsare le eventuali spese sostenute dall'Associazione per prestazioni effettuate su richiesta degli associati stessi;
- c) osservare le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- d) fornire all'Associazione ogni informazione utile al perseguimento degli scopi sociali ed alle attività in esse espletate, con particolare riferimento alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, al fine di realizzare la diffusione ed il reciproco scambio delle informazioni ad essi inerenti;
- e) astenersi dal porre in essere comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione ovvero in concorrenza con l'Associazione stessa.

#### **Art. 10 – Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risultando dovuto il pagamento della quota associativa per l'anno successivo;
- 2) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- 3) per morosità consistente nel mancato pagamento delle quote associative entro la fine dell'esercizio finanziario;
- 4) per delibera di esclusione dell'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, per accertati gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale o violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

#### **Art. 11 – Quote associative**

Le quote associative sono definite come segue:

- a) Soci fondatori: alle Regioni e Province autonome che costituiscono o aderiscono all'Associazione spetta il versamento della quota di adesione, stabilita nella somma di euro 15.500,00, oltre al pagamento della quota associativa annuale di cui al punto d);
- b) Socio sostenitore: i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 7, II° comma, n.2, versano una quota associativa di adesione, stabilita nell'importo di euro 1.550,00, e la quota associativa annuale di cui al punto d);
- c) Socio onorario: i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 7, comma 2, non versano alcuna quota associativa;
- d) Quota annuale ordinaria: tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua; l'importo di tale quota verrà, di anno in anno, determinato con delibera del Consiglio Direttivo in relazione al concreto perseguimento dello scopo sociale.

Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di eventuali quote straordinarie in relazione a motivate necessità di sviluppo dell'Associazione stessa, come determinate dall'Assemblea ordinaria, che comunque non potrà superare il valore della quota di ammissione associativa.



**Art. 12 – Fondo patrimoniale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative di cui all'art.11 del presente statuto;
- b) residuo attivo delle precedenti gestioni;
- c) eventuali contributi versati da enti esterni;
- d) eventuali contributi ordinari e straordinari, ivi compresi quelli relativi al rimborso delle spese per le prestazioni effettuate in favore dei soci nell'ambito dei fini statutari;
- e) corrispettivo per la prestazione di servizi offerti direttamente dall'Associazione agli associati o a soggetti esterni.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote versate.

**Art. 13 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico
5. I Revisori dei Conti

**ASSEMBLEA****Art. 14 – Partecipazione all'Assemblea**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli enti associati intervengono all'Assemblea in persona del legale rappresentante o tramite persona da questo delegata in forza dello statuto o di apposita delibera dell'organo competente. Non è possibile conferire la delega alla partecipazione all'Assemblea ad altri associati.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

1. ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno;
2. qualora almeno un decimo dei soci ne facciano richiesta scritta al presidente, precisando gli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tale caso, la riunione ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.





**Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea**

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata diretta a ciascun associato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza, in cui la comunicazione può effettuarsi almeno cinque giorni prima.

**Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In ogni caso delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

**Art. 17 – votazione dell'Assemblea**

Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese, o nella diversa forma dalla stessa stabilita, salvo che per le votazioni per la nomina delle cariche associative.


I soci sostenitori e onorari hanno diritto di voto consultivo.

**Art. 18 – Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

*in sede ordinaria*

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) eleggere uno o più Vicepresidenti, scelti nell'ambito dei componenti il Consiglio designati dai soci fondatori;
- c) determinare il numero dei vicepresidenti e componenti del Consiglio Direttivo nell'ambito di quanto previsto dall'art. 19 primo comma;
- d) deliberare la durata del mandato ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
- e) stabilire su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per il ritardato versamento;
- f) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare l'esclusione degli associati;



- i) deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio direttivo;
- j) valutare l'ammissione dei soci di cui al punto 7 lettera c);

*in sede straordinaria*

- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- m) deliberare sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- n) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- o) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- p) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- q) approvare i regolamenti di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sono deliberate dall'Assemblea ordinaria e sono esercitate dai nuovi amministratori.

Per la delibera di scioglimento anticipato dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro ad un massimo di venti membri, oltre al Presidente, facenti parte dell'Associazione ed è composto da: un membro della Giunta delle Regioni e delle Province autonome nominato rispettivamente da ciascun socio fondatore.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti dei soci onorari e sostenitori.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con apposita deliberazione, nell'ambito delle categorie di associati di appartenenza, ai sensi del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla ordinaria scadenza del mandato del consiglio direttivo determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### Art. 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta ogni trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante Posta Elettronica Certificata ricevuta almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta.

In caso di impossibilità a partecipare, ciascun consigliere può farsi validamente rappresentare da persona, munita di apposita delega scritta, scelta nell'ambito dello stesso ente di appartenenza.



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente o dal consigliere più anziano presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ai lavori del Consiglio Direttivo può essere invitato a partecipare il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico con diritto di voto consultivo. Possono altresì essere invitati, senza diritto di voto, quanti possono contribuire per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo**


Il Consiglio Direttivo:

- a) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza negli stessi dei requisiti di ammissione;
- b) delibera l'accettazione delle domande di ammissione all'Associazione;
- c) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti o istituzioni pubbliche o private, od a società che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- d) predispose i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- e) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative, di adesione nonché straordinarie;
- f) verifica l'attività dei Comitati, dei Gruppi di Lavoro e del Comitato Tecnico-Scientifico;
- g) delibera, anche su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, la costituzione di specifici comitati o gruppi di lavoro;
- h) definisce, su parere del Comitato Tecnico-Scientifico, gli standards ed i livelli qualitativi dei servizi prestati dall'Associazione;
- i) adotta tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali;
- j) delibera in merito alla richiesta di patrocini, adesioni e sponsorizzazioni di convegni e corsi;
- k) nomina fra i dipendenti il Segretario Coordinatore;
- l) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;
- m) può deliberare la costituzione di un Comitato di Presidenza, definendone i compiti e la composizione, del quale fanno comunque parte i Vicepresidenti.

#### **Art. 22 – Presidente**

Il Presidente è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e scelto tra i Presidenti o Assessori delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome.

Nelle eventuali more della designazione le funzioni di Presidente dell'Associazione sono svolte dal Vicepresidente più anziano.





Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può rilasciare procura.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione da convocarsi entro 7 giorni.

Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti, agli altri componenti del Consiglio o al Segretario Coordinatore, su conforme parere del Consiglio Direttivo, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente convoca e dirige il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente, le funzioni vengono esercitate da uno dei Vicepresidenti, su espressa indicazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Presidente permane in carica fino allo scadere del mandato determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome all'atto della nomina.

#### **Art. 23 – Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico-Scientifico e il relativo coordinatore al fine di garantire il coordinamento e la realizzazione delle attività della Associazione. Le attività scientifiche della Associazione vengono svolte attraverso comitati o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Direttivo che provvede alla nomina del responsabile e ne definisce gli obiettivi tematici e temporali. I responsabili dei comitati o dei gruppi di lavoro fanno parte del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Associazione.

#### **Art. 24 – Collegio dei Revisori**


La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati anche tra persone estranee all'Associazione, eletti per tre anni e rieleggibili dall'assemblea ordinaria, che designa fra questi il Presidente del Collegio stesso.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno precedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24bis – Consulta degli operatori**

Al fine di garantire il contributo delle organizzazioni nazionali di tutela e rappresentanza degli operatori economici e dei lavoratori operanti nel settore dei contratti pubblici, alle attività di ITACA in merito alle problematiche di settore, è istituita la Consulta degli operatori, quale organo consultivo, convocata periodicamente dal Presidente di ITACA o suo delegato, cui partecipano gli organismi aderenti in persona del legale rappresentante o tramite persona da questo delegata.



La Consulta ha funzioni propositive, consultive e di studio, al fine di proporre indicazioni e soluzioni ai competenti organi dell'Associazione.

Alla Consulta possono partecipare invitati ed esperti sulle materie di volta in volta trattate nell'ordine del giorno.

I componenti della Consulta non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

#### **NORME FINALI**

##### **Art. 25 – Esercizi sociali**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

##### **Art. 26 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo modalità previste dal presente Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

##### **Art. 27 – Regolamento**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.

##### **Art. 28 – Controversie**

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi dall'Assemblea, che giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

##### **Art. 29 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

